R.G. N. 1030/06
Sent. N 340/2007 C
Cron. N. 3685/07
Rep. N.....REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Giudice di Pace di Palermo VI Sezione Civile

Il Giudice di Pace dott.ssa Daniela Curti Giardina ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio civile iscritto al n 1030/06 R.G. promosso da:

IPPARI TRAVEL S.N.C, in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dagli avvti Camillo Il Grande e Dario Greco

opponente

CONTRO

LAND TOUR S.R.L, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Rosa Galante

Opposta

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 13 marzo 2006 la Ippari Travel Snc. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4950/05 , emesso dal Giudice di Pace di Palermo in data 9/12/05, ad istanza della Land Tour Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per il mancato pagamento di euro 722,48, oltre gli interessi e le spese legali della fase monitoria, quale penale per l'annullamento di un contratto di vendita di pacchetto turistico prenotato dalla Ippari Travel per conto di propri clienti. Lamentava l'opponente l'incompetenza del giudice di pace adito; la illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per non essere dovuta la somma ingiunta stante che la penale contrattuale oggetto del decreto ingiuntivo non è riconducibile ad una clausola del contratto tra la Ippari Travel e la Land Tour bensì ad una clausola del

contratto tra consumatore e tour operator e cioè ad una clausola del contratto di compravendita di pacchetto turistico intermediata dall'agenzia di viaggi che, in forza del potere di rappresentanza conferitole dal consumatore, produce effetti direttamente nella sfera patrimoniale del consumatore-mandante e non in quella del mandatario-rappresentante (Ippari Travel). Concludeva chiedendo dichiararsi la revoca e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto con condanna della Land Tour Srl al pagamento delle spese. Alla prima udienza si costituivano in giudizio entrambi i procuratori e la Land Tour Srl contestando quanto dedotto in atto di citazione in opposizione concludeva chiedendo la conferma dell'opposto decreto e il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese. Su richiesta di parte convenuta veniva concessa ricorrendone i presupposti la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza del 7 marzo 2007 la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta dalla Ippari Travel non è fondata e va pertanto rigettata. In tema di contratti di compravendita di pacchetti turistici disciplinati dal D.Lvo 206/2005, le agenzie di viaggio intermediarie che concludono, dietro pagamento di provvigioni, contratti di viaggio in nome e per conto proprio ma nell'interesse dell'organizzatore e alle condizioni dallo stesso stabilite si obbligano a trasmettere a quest'ultimo tutte le somme versate dal cliente. E' pacifico che nel caso di rinuncia al viaggio il cliente è tenuto al pagamento della penale nella misura stabilita nelle condizioni generali di viaggio dallo stesso accettate, ed è altresì pacifico che in tali casi l'agenzia di viaggio intermediaria nel restituire al cliente le somme corrisposte al netto della penale ha l'obbligo di trasferire la penale in tal modo introitata all'Organizzatore preponente. Orbene nel caso di specie se da un lato risulta documentalmente provato (v.fatture in atti) che i clienti , prima della rinuncia, avevano versato alla Ippari Travel l'intero prezzo del viaggio stante che la loro prenotazione era avvenuta prima dei trenta

giorni dalla data di partenza, dall'altro nessuna prova è stata fornita dalla Ippari Travel circa la corresponsione alla Land Tour della somma trattenuta a tale titolo di penale .

Alla luce di quanto esposto la Ippari Travel risulta ingiustificatamente inadempiente nei confronti della Land Tour.

L'emesso decreto va pertanto confermato.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Ippari Travel . Le stesse si liquidano in euro 543,00 di cui euro 43,00 per spese vive, euro 250,00 per diritti di procuratore ed euro 250,00 per onorario di avvocato, oltre Iva e Cap come per legge ed altre al 12,5% per rimborso spese generali ex art.14 T.F. nonché spese e competenze del procedimento monitorio .

P.Q.M.

Il Giudice di Pace , uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Ippari Travel S.n.c con atto di citazione notificato il 13 marzo 2006

Rigetta l'opposizione proposta dalla Ippari Travel S.n.c nei confronti della Land Tour

Conferma il decreto ingiuntivo n. 4950/05 emesso dal Giudice di Pace di Palermo in data 9/12/2005 ad istanza della Land Tour S.r.l.

Condanna l'opposta al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in motivazione nonché alle spese e competenze del procedimento monitorio.

Così deciso, Palermo 28 marzo 2007

IL GIUDICE DI PACE

Dr.ssa Daniela Curti Giardina

Depositato in Cancelleria

Addì 30 MAR. 2007

IL CANCELLIERE